

**ELEZIONI AMMINISTRATIVE
E
REGIONALI**

**Istruzioni per gli scrutatori e i rappresentanti della
LEGA NORD**

1

IL SEGGIO ELETTORALE

Ogni Seggio è composto da un Presidente, quattro Scrutatori (di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente), da un Segretario e dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati. Il Seggio si costituisce alle ore 16.00 del giorno che precede le elezioni.

Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del Seggio (Presidente, Segretario e Scrutatori), fra i quali il Presidente o il Vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.

L'incarico di Presidente, di scrutatore e di Segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume le funzioni di Vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

Tutti i membri del Seggio, compresi i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Il Presidente

Il Presidente di Seggio: è nominato dal Presidente della Corte d'Appello. In caso di impedimento, che avvenga in condizioni tali da non consentirne la sostituzione, deve provvedere il Sindaco, insediandosi personalmente o nominando un suo delegato.

Facoltà e obblighi:

- Sovrintende e dirige tutte le operazioni di voto.
- Può disporre degli agenti di P.S. e delle Forze Armate solo nei casi previsti dalla legge.
- Decide in via provvisoria sopra i reclami anche orali, facendo risultare dal verbale le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere; decide sulla nullità dei voti e decide, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione, o meno, dei voti contestati. Prima di prendere ogni decisione deve, però, sempre sentire il parere degli Scrutatori.
- Può spiegare agli elettori le modalità per la votazione ma deve rigorosamente astenersi da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questo o quel partito.

Il Segretario

Il Presidente di Seggio, prima dell'insediamento del Seggio, sceglie il Segretario fra gli scritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

Le funzioni del Segretario del Seggio

- Assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del Seggio.
- Provvede alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli Scrutatori, dai rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati e dagli elettori del Seggio.
- Non può esprimere alcun parere sulle questioni in discussione.

- Se rifiuta di inserire nel verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa.

Gli Scrutatori

Gli Scrutatori sono quattro. Devono essere puntualmente presenti alla costituzione del Seggio nel sabato pomeriggio e alla riapertura del Seggio nei giorni successivi. Nel caso di assenza di uno o più Scrutatori, all'atto della costituzione del Seggio, il Presidente provvede a sostituirli scegliendo alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, per i quali non vi sia alcuna causa di esclusione.

Non possono sostituire gli Scrutatori assenti i rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati.

Le funzioni degli Scrutatori

- Controllare tutte le operazioni che si svolgono nel Seggio.
- Essere interpellati dal Presidente prima di ogni decisione
- Far sì che tutte le questioni controverse vengano risolte nel rispetto della legge senza danno per una parte e vantaggio per un'altra.
- Opporsi a qualsiasi irregolarità da chiunque tentata o commessa, anche da parte del Presidente.

Qualora talune decisioni contrastino con la legge, lo scrutatore dovrà far mettere a verbale la sua protesta e chiedere che il Presidente assuma esplicitamente la responsabilità della propria decisione, facendola risultare a verbale. Anche un solo scrutatore può fare risultare dal verbale il suo dissenso dalle decisioni del Presidente.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente, Scrutatore e Segretario:

- 1) Coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età.
- 2) I dipendenti del Ministero dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti.
- 3) Gli appartenenti a Forze Armate in esercizio.
- 4) I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti.
- 5) I Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali.
- 6) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

I rappresentanti di lista e dei gruppi dei candidati

Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista o del gruppo dei candidati, bisogna essere elettori del Comune (e della provincia per le elezioni Provinciali) e saper leggere e scrivere. Lo stesso elettore, può assolvere contemporaneamente le funzioni di rappresentante di lista per le elezioni comunali e di rappresentante del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali.

I rappresentanti di lista ed i rappresentanti del gruppo dei candidati, effettivi e supplenti, vengono designati dai delegati di lista o del gruppo.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso il Seggio deve essere presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al Segretario del Comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti dei Seggi. Può, eventualmente, essere presentato direttamente ai singoli

Presidenti dei Seggi il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

Compiti e diritti dei rappresentanti

- Assistere a tutte le operazioni del Seggio.
- Fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni.
- Far rispettare le disposizioni che vietano la propaganda entro il raggio di 200 metri dal Seggio e segnalare al Presidente, perché provveda, contro l'eventuale presenza di elementi estranei nello spazio riservato all'Ufficio e la eventuale illegittima interferenza di chiunque.
- Apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del Seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione.

I rappresentanti di lista e dei gruppi dei candidati possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti di riconoscimento alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al Seggio. Il rappresentante, nell'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale e come tale è protetto dalla legge. La funzione del rappresentante è importantissima. Se è cosciente dei propri doveri e diritti, la sua attività è utile per assicurare che le elezioni si svolgono in modo regolare. Si tenga presente che il Presidente può adottare il provvedimento di allontanare solo dopo aver udito gli Scrutatori, con ordinanza motivata, e soltanto in condizioni di estrema gravità, e cioè quando il rappresentante eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali. Non bisogna mai accettare che l'incidente che si sta discutendo venga verbalizzato in seguito (prima della chiusura, ecc.); bisogna farlo verbalizzare subito.

I rappresentanti possono portare, per contraddistinguersi, un bracciale o un altro distintivo con riprodotto solo il contrassegno del partito senza alcun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale.

Diritto ai permessi retribuiti

In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso i Seggi, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. (art. 119 del T.U. per l'elezione della Camera dei Deputati, D.P.R. 30 Marzo 1957 n.361).

2

OPERAZIONI ELETTORALI PRELIMINARI

Il materiale elettorale

Nella mattinata del sabato che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Seggio:

- 1) un plico sigillato contenente il timbro;

- 2) un esemplare della lista degli elettori del Seggio, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista in ciascun foglio autenticata dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
- 4) tre copie del manifesto contenente le candidature: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli Scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati presentate al Segretario comunale o l'elenco dei delegati autorizzati ad effettuare tali designazioni direttamente al Presidente del Seggio;
- 7) il pacco delle schede che al Sindaco è stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna (nel caso di elezioni comunali e circoscrizionali le urne saranno due);
- 9) la cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.
- 11) il manifesto recante le principali Sanzioni penali da affiggere nella sala delle elezioni

Ad ogni Seggio dovranno inoltre essere consegnati gli elenchi riguardanti i seguenti elettori:

- 12) deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (150 giorno precedente quello delle votazioni) o deceduti ulteriormente ma non cancellati dalle liste;
- 13) che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune;
- 14) residenti all'estero;
- 15) ammessi a votare in base ad attestazione del Sindaco;
- 16) risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni popolari;
- 17) detenuti aventi diritto al voto che abbiano chiesto di votare nel luogo di detenzione;
- 18) ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, ammessi a votare nel luogo di ricovero;
- 19) che abbiano ottenuto il duplicato dei certificati elettorali;

Per le sezioni nella cui circoscrizione esistano luoghi di cura con meno di 100 posti letto, o ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto; o luoghi di detenzione e di custodia preventiva; e, per le sezioni ospedaliere, allorquando esistano ricoverati impossibilitati ad accedere in cabina.

Ai Presidenti, oltre al materiale elencato debbono essere consegnati anche:

- l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione;
- i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per la votazione presso la cabina, nonché presso il seggio speciale ove previsto;

Sabato ore 16.00: costituzione del Seggio

Alle ore sedici del sabato che precede le elezioni, il Presidente costituisce il Seggio, chiamando a farne parte gli Scrutatori e il Segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista e dei gruppi dei candidati.

Caratteristiche della sala

La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

Le urne devono essere fissate sul tavolo e sempre visibili a tutti. Deve essere assicurata l'assoluta segretezza del voto. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le candidature devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

Autenticazione e timbratura delle schede

Il Presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi in un apposito elenco, che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli Scrutatori designati dal Presidente.

Il Presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli Scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la propria firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Nel processo verbale si deve fare menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Successivamente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo del Seggio, il Presidente apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste.

Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi dalla sala. Fare attenzione che non vengano disperse o sottratte schede.

Compiute queste operazioni, il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e autenticate e dei documenti alla forza pubblica.

Domenica ore 8.00: riapertura del Seggio

Alle ore otto antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente riconvoca i componenti del seggio ed, espletate le operazioni preliminari (verifica dell'integrità dei sigilli), da inizio alle operazioni di voto.

3

LA VOTAZIONE: CHI PUO' VOTARE, ACCESSO ALLA SALA DELLA VOTAZIONE, IDENTIFICAZIONE DELL'ELETTORE

Chi può votare

Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, inoltre:

1) Il Presidente, gli Scrutatori, i rappresentanti di lista o dei gruppi dei candidati e il Segretario del Seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune per

le elezioni comunali o in un'altra sezione della Provincia per le elezioni provinciali o in un'altra sezione della Circoscrizione per le elezioni circoscrizionali.

2) gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione nella quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in un'altra sezione del Comune (elezioni comunali), della Provincia (elezioni provinciali) o della circoscrizione (elezioni circoscrizionali). Essi sono ammessi al voto previa esibizione del certificato elettorale e sono iscritti a cura del Presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

3) I marittimi fuori residenza per motivi di imbarco per le elezioni provinciali sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano, se compreso nel territorio della Provincia. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in sovrannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, correlato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto attestante che il marittimo si trova nel porto stesso per motivi di imbarco ed è nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;
- b) certificato del Sindaco del Comune attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

4) I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero sempreché elettori del Comune e il luogo di ricovero sia situato nel territorio del Comune per le elezioni comunali, o in un Comune della Provincia per le elezioni provinciali o nel territorio della circoscrizione per le elezioni circoscrizionali. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, tale dichiarazione è inoltrata al Comune per il tramite del direttore amministrativo o del Segretario dell'Istituto stesso. Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del Seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi.

5) Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazione di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del Presidente del Seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.

6) Nei luoghi di cura da 100 e fino a 199 letti e luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale Seggio, composto da un Presidente e da due Scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale Seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione. Uno degli Scrutatori assume le funzioni di Segretario del Seggio. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. I compiti del Seggio, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. Alla sostituzione del Presidente e degli Scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali. Queste disposizioni si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere in cabina.

7) Nel luoghi di detenzione i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione con le modalità riportate al punto 6. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la destinazione dell'elettore, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

- a)* ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del Seggio, al Presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b)* a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi, previsti dalla lettera *a*).

I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre al certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera *b*).

10) Nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale nel cui territorio è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli Scrutatori del Seggio, designato, dalla sorte, e del Segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni del Comune e della Provincia, o tre plichi nel caso anche di elezioni circoscrizionali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

11) Elettori non deambulanti : In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono

iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche idonee prescritte dalla legge previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale. Per le elezioni provinciali, nei comuni ripartiti in più collegi, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito del territorio comunale, al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

12) Ospedali psichiatrici: sono abrogati con l'art. 11 della legge 13 maggio 1978, n. 180, l'art. 3 del T.U. 20 marzo 1967, n. 233, che prevedeva la sospensione del diritto di voto dei ricoverati negli istituti psichiatrici e l'art.2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36. In conseguenza anche detti ricoverati potranno votare se iscritti nelle liste elettorali e se regolarmente autorizzati a votare nell'attuale luogo di cura.

Al fine di impedire brogli nelle votazioni in luoghi di cura, è necessario che i nostri rappresentanti di lista controllino attentamente le operazioni di voto per accertare.

- che sia garantita, in ogni caso, la libertà e la segretezza del voto;

- che, fuori dei casi in cui i degenti si recano a votare presso le sezioni istituite negli ospedali, gli ammalati esprimano il voto in una cabina mobile o comunque al riparo da occhi indiscreti;

- che votino senza l'assistenza di alcuno, a meno che non siano ciechi, o con le mai paralizzate o comunque affetti da grave impedimento fisico: in caso dubbio, richiedere il prescritto certificato medico;

- che per i voti raccolti presso il letto dei degenti, le schede votate siano custodite in appositi plich e, che questi vengano chiusi e riaperti solamente nella sezione elettorale per la immediata immissione nelle urne delle schede votate;

- che, per l'ammissione al voto dell'elettore ricoverato, venga sempre esibito il certificato elettorale e la prescritta attestazione rilasciatagli dal Sindaco.

Di tutti gli elettori che votano e non sono iscritti nella lista di Sezione, deve prendersi nota nel verbale con le prescritte specificazioni circa il titolo in base al quale l'elettore è stato ammesso al voto e l'indicazione del comune di iscrizione originaria deve farsi apposita iscrizione in calce alla lista stessa di sezione o in una lista aggiunta. E' necessaria una particolare attenzione riguardo a tali elettori. Per evitare tentativi di broglio è necessario in ogni caso controllare rigorosamente i loro certificati prescritti e i loro documenti d'identità.

Accesso alla sala della votazione

Possono entrare nella sala di votazione:

- 1) Gli elettori per votare o per identificare altro elettore o, ancora, coadiuvare altro elettore fisicamente impedito
- 2) Le forze di polizia soltanto su richiesta motivata del Presidente o di tre Scrutatori.

Il Presidente del Seggio può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato. La forza pubblica non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua volontà, entrare nella sala delle elezioni.

Identificazione degli elettori

La identificazione degli elettori può avvenire:

- 1) Mediante la carta d'identità od altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia.
- 2) Per attestazione di uno dei membri del Seggio.
- 3) Per attestazione di un elettore del Comune "noto" al Seggio, e cioè conosciuto almeno da un membro della Sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione.

Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

- 1) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, anche scaduti, perché i documenti stessi risultino sotto altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- 2) le tessere di riconoscimento rilasciate dalla Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché muniti di fotografia e convalidate da un Comando militare.
- 3) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Come evitare abusi nella identificazione

Per facilitare la scoperta di falsi ed evitare che qualcuno voti col certificato di un altro, pretendere l'osservanza scrupolosa delle norme.

Quando l'elettore si presenta con un documento di identificazione valido, registrare, nell'apposita colonna della lista elettorale, gli estremi del suo documento. Nel caso in cui l'elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del Seggio, pretendere che questi apponga la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, e si prendano anche gli estremi del documento dell'elettore che ha effettuato il riconoscimento. - Esigere, di volta in volta, che il Presidente avverta l'elettore delle conseguenze penali cui va incontro se afferma il falso.

Non sono validi gli attestati rilasciati da autorità religiose o da organizzazioni politiche; oppure i documenti senza fotografia o con fotografia staccata.

4

LA VOTAZIONE

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando del certificato elettorale e consegna la scheda.

Dopo che l'elettorato ha restituito la scheda o le schede votate e piegate che ha ricevuto, il Presidente ne verifica la regolarità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda nelle rispettive urne.

Uno dei membri del Seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista.

- 1) Se l'elettorato non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista.
- 2) Se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, viene vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore.

- 3) Se l'elettore non vota all'interno della cabina, il Presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.
- 4) Se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'abbia deteriorata per negligenza o ignoranza, può richiederne un'altra al Presidente, restituendo però la prima piegata

Elezioni Circoscrizionali

Per le elezioni circoscrizionali non si vota per il Presidente della Circoscrizione. Quest'ultimo, infatti, viene eletto a suffragio indiretto, in seno al Consiglio circoscrizionale. Le elezioni circoscrizionali quindi, riguardano esclusivamente l'elezione del Consiglio. Le modalità per l'elezione è stabilita dallo Statuto e regolamento comunale. Laddove questo non preveda tali modalità si adotta il sistema elettorale per l'elezione dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000, fermo restando l'impossibilità di votare a suffragio diretto il Presidente. Non è quindi previsto il premio di maggioranza alla lista o alla coalizione vincente.

Il voto alla lista di candidati alla carica di consigliere circoscrizionale: l'elettore può votare una sola lista. Il voto alla lista si esprime tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

Il voto di preferenza: L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale appartenente alla lista da lui votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nella riga a fianco del contrassegno votato, il cognome del candidato alla carica di consigliere circoscrizionale prescelto.

6

CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Alle ore 22.00 si chiudono le operazioni di votazione. il Presidente provvede a sigillare opportunamente le urne e la cassetta delle schede autenticate e timbrate e non votate, invitando tutti i componenti del seggio a verificare e autenticare la sigillatura del materiale. Compiute queste operazioni rimanda le operazioni di voto alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, delle cassette contenenti il materiale elettorale e di ogni altro documento, alla forza pubblica.

7

LUNEDI' ORE 7.00: RIPRESA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

La mattina del lunedì alle ore 7 il Presidente con i componenti del seggio, previa constatazione dell'integrità dei sigilli, danno subito inizio alle operazioni di voto che si concluderanno alle ore 15,00. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio.

Lo scrutinio

Come si procede:

il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

A) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale dalle liste e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio.

Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due Scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del circondario, il quale ne rilascia ricevuta;

B) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori che non hanno votato.

Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n.2, consegnati o trasmessi al Pretore del circondario.

Appena compiute queste operazioni il Presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio procedendo allo spoglio delle schede secondo questo ordine:
elezioni regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali.

Allo scopo, uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente.

Questi enuncia ad alta voce:

- 1) il nome del candidato votato alla carica di Sindaco (elezioni comunali) o a quella di Presidente della Provincia (elezioni provinciali)
- 2) il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista o del gruppo per il quale è dato il voto
- 3) il cognome del candidato alla carica di consigliere al quale è attribuita la preferenza.

Passa poi la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il Segretario, prende nota del numero dei voti:

- 1) di ciascun candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia
- 2) di ciascuna lista
- 3) dei voti di preferenza.

Il Segretario proclama ad alta voce i voti:

- 1) di ciascun candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia
- 2) di ciascuna lista
- 3) dei voti di preferenza.

Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

E' vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del Seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuno di esse deve farsi menzione nel verbale.

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore salvo i casi di nullità appresso descritti.

Casi particolari per lo scrutinio

Per le elezioni circoscrizionali, comunali e provinciali, nonché per le elezioni politiche l'espressione della preferenza attraverso l'indicazione numerica del candidato prescelto comporta l'annullamento del voto di preferenza e in caso estremo, qualora si dovesse ritenere che l'elettore abbia inteso far riconoscere il proprio voto, l'annullamento della scheda.

L'elettore può esprimere una sola preferenza nominativamente.

L'indicazione di più preferenze, qualora si dovesse ritenere che l'elettore abbia inteso far riconoscere il proprio voto, determinano l'annullamento della scheda.

Casi particolari per le elezioni circoscrizionali *Esempi sulla validità e la nullità dei voti*

Qualora l'elettore esprima solamente il voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere circoscrizionale, e la preferenza sia stata posta nell'apposita riga stampata a fianco del contrassegno della lista a cui il candidato appartiene, è valido il voto di preferenza e il voto alla lista a cui appartiene il candidato prescelto.

- Se l'elettore esprime la preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, scegliendolo tra uno dei candidati compresi nella lista votata, è valido il voto di preferenza al candidato alla carica di consigliere circoscrizionale e il voto alla lista.
- Se l'elettore esprime la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata, non è valida la preferenza ma è valido il voto alla lista.
- Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto correttamente la preferenza per il candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

Chiusura delle operazioni di scrutinio.

A conclusione delle operazioni di scrutinio deve essere redatto il verbale di chiusura con i risultati elettorali del Seggio.

8

Termine delle operazioni

Alla fine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio procede alla formazione.

A) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

B) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

C) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

D) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

I predetti plichi debbono recare l'indicazione della Sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti presenti e quelle del Presidente e di almeno due Scrutatori. Il materiale viene quindi inviato ai competenti uffici.

9

IL BALLOTTAGGIO

Nelle elezioni comunali dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti viene proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio, da effettuarsi la seconda domenica successiva la votazione, fra i candidati che hanno il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Nelle elezioni comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti viene proclamato eletto alla carica di Sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un turno di ballottaggio, da effettuarsi la seconda domenica successiva la votazione, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto, al turno di ballottaggio, il candidato che ottiene il maggior numero di suffragi.

In caso di parità quello che è collegato alla lista o alla coalizione di liste che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale complessiva. Nel caso di ulteriore parità viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Nelle elezioni provinciali viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un turno di ballottaggio, da effettuarsi la seconda domenica successiva la votazione, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Viene proclamato eletto, al turno di ballottaggio, il candidato che ottiene il maggior numero di suffragi. In caso di parità quello che è collegato al gruppo o alla

coalizione di gruppi di candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra elettorale complessiva. Nel caso di ulteriore parità viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Per quanto riguarda le operazioni presso i seggi relative al turno di ballottaggio si possono seguire le disposizioni descritte finora.

10

FUORI DEI SEGGI

La legge considera e punisce severamente, tra l'altro:

- ogni possibile forma di corruzione verso gli elettori, come per esempio, la promessa o la distribuzione di denaro, la promessa o la concessione di impieghi pubblici o privati;
- la semplice elargizione di danaro, commestibili, vestiario od altro, fatta a qualsiasi titolo nell'ultima settimana elettorale;
- qualsiasi minaccia o costrizione per far firmare una presentazione di candidatura o far votare a favore di una lista o di un candidato o impedire il voto, come può essere la minaccia di licenziamento o di rappresaglie;
- qualsiasi propaganda a favore o contro liste o candidature, esplicita, nell'esercizio delle loro funzioni, da sacerdoti di qualsiasi culto o da persone comunque investite di autorità civile o militare;
- l'incetta di certificati elettorali e ogni altro espediente diretto ad impedire il voto agli elettori e viceversa a farli votare più di una volta, o far votare chi non ha diritto o a esercitare un controllo sul voto (con false attestazioni mediche di invalidità), ecc.

La legge considera talmente gravi i reati commessi durante le procedure legate alle elezioni che le pene stabilite a loro sanzione non sono mai inferiori a sei mesi e possano giungere in certi casi fino a sei anni di reclusione.

Per elezioni oneste e regolari, imporre il rispetto della legge.

DENUNCIARE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA TUTTI I REATI ELETTORALI.